

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 7 novembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 64 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea".

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno sette del mese di novembre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panuzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe		sì	26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	sì		27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		"	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Puli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		"	35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uf. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del giorno è la approvazione della legge "Inteventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea".

Da la parola al Presidente della Quinta Commissione Consiliare Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di £. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Posto ai voti è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli acceramenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Informazione, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del ri-

spetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'Azienda affidataria, corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione - la Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Informazione, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorre, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di £. 3.000.000.000 mediante l'utilizzazione del cap. 210 del Bilancio 1974: "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza .

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea
che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge,
ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi finanziari per la
gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea", nel testo che segue, com-
posto di n. 5 articoli:

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate
ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del
Presidente, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di £. 3.000.000.00

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo
comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente
essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria
dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea,
potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti
tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore
ai Trasporti e Informazione, i quali determineranno le risultante dell'effettiva
gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi
delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del ri-
spetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'Azienda affidataria - corredata di apposita situazione
finanziaria alla data di presentazione - la Giunta regionale, con deliberazione adot-

tata su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Informazione, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di £. 3.000.000.000 mediante l'utilizzazione del cap. 210 del bilancio 1974: "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura